

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1389 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2022

**che modifica e rettifica l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, l'ingresso nell'Unione di tali merci e animali è soggetto alla prescrizione che provengano da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione <sup>(3)</sup> istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L'allegato IX di tale regolamento di esecuzione istituisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, tra cui i prodotti dell'acquacoltura.

<sup>(1)</sup> GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GUL 131 del 17.5.2019, pag. 18).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 118).

- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2022/... della Commissione <sup>(4)</sup> ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per tutti i prodotti della pesca compresi nella categoria «acquacoltura» di Arabia Saudita, Bangladesh, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Ecuador, Filippine, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam e ha incluso tali paesi terzi nell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione <sup>(5)</sup>. È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tenere conto di tale approvazione per tutti i prodotti della pesca compresi nella categoria «acquacoltura». Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2022/... ha approvato il piano di sorveglianza dei residui per i prodotti ottenuti da pesci compresi nella categoria «acquacoltura» del Marocco e ha incluso tale paese terzo nell'allegato della decisione 2011/163/UE con una nota che limita l'approvazione ai prodotti ottenuti da pesci. È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tenere conto di tale approvazione, limitata ai prodotti ottenuti da pesci compresi nella categoria «acquacoltura». Tale paese terzo è stato informato.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2022/... ha aggiunto le uova di pesce al caviale e ai crostacei compresi nella categoria dei prodotti dell'acquacoltura di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, con una nota che limita l'approvazione alle uova di pesce, al caviale e ai crostacei. È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tenere conto di tale approvazione, limitata alle uova di pesce, al caviale e ai prodotti a base di crostacei compresi nella categoria «acquacoltura». L'Iran è stato informato di conseguenza.
- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2022/... ha revocato l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui per i prodotti ottenuti da pesci compresi nella categoria «acquacoltura» dell'Uganda, in quanto tale paese non ha presentato un piano di sorveglianza dei residui per tali prodotti. È pertanto opportuno sopprimere l'Uganda dall'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, ad eccezione delle catture allo stato selvatico, per le quali non è necessario un piano di sorveglianza dei residui. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Uganda è stata informata di conseguenza.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/363 <sup>(6)</sup> ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e ha erroneamente inserito gli Emirati arabi uniti nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i prodotti dell'acquacoltura, sebbene tale paese terzo non avesse presentato un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura. È pertanto opportuno rettificare la voce relativa agli Emirati arabi uniti nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, per tenere conto del fatto che l'approvazione riguarda solo le catture allo stato selvatico. Gli Emirati arabi uniti sono stati informati di conseguenza.
- (8) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (9) Al fine di ridurre al minimo la perturbazione degli scambi e garantire la certezza del diritto e la coerenza con la decisione 2011/163/UE, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/... della Commissione, del 9 agosto 2022, che modifica la decisione di esecuzione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (cfr. pag. ... della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/363 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che modifica e rettifica l'allegato IX della decisione di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 40).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è modificato e rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

1. L'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:

a) la voce relativa al Bangladesh è sostituita dalla seguente:

«BD	Bangladesh (1);	
-----	-----------------	--

b) la voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

«BR	Brasile (1);	
-----	--------------	--

c) la voce relativa alla Colombia è sostituita dalla seguente:

«CO	Colombia (1);	
-----	---------------	--

d) la voce relativa alla Costa Rica è sostituita dalla seguente:

«CR	Costa Rica (1);	
-----	-----------------	--

e) la voce relativa all'Ecuador è sostituita dalla seguente:

«EC	Ecuador (1);	
-----	--------------	--

f) la voce relativa all'Honduras è sostituita dalla seguente:

«HN	Honduras (1);	
-----	---------------	--

g) la voce relativa all'Indonesia è sostituita dalla seguente:

«ID	Indonesia (1);	
-----	----------------	--

h) la voce relativa all'India è sostituita dalla seguente:

«IN	India (1);	
-----	------------	--

i) la voce relativa all'Iran è sostituita dalla seguente:

«IR	Iran	Acquacoltura: solo uova di pesce e caviale e crostacei;
-----	------	---

j) la voce relativa alla Corea del Sud è sostituita dalla seguente:

«KR	Corea del Sud (1);	
-----	--------------------	--

k) la voce relativa allo Sri Lanka è sostituita dalla seguente:

«LK	Sri Lanka (1);	
-----	----------------	--

l) la voce relativa al Marocco è sostituita dalla seguente:

«MA	Marocco	Acquacoltura: solo pesci;
-----	---------	---------------------------

m) la voce relativa al Myanmar/Birmania è sostituita dalla seguente:

«MM	Myanmar/ Birmania (1);	
-----	---------------------------	--

n) la voce relativa al Messico è sostituita dalla seguente:

«MX	Messico (1);	
-----	--------------	--

o) la voce relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente:

«MY	Malaysia (1);	
-----	---------------	--

p) la voce relativa a Panama è sostituita dalla seguente:

«PA	Panama (1);	
-----	-------------	--

q) la voce relativa al Perù è sostituita dalla seguente:

«PE	Perù (1);	
-----	-----------	--

r) la voce relativa alle Filippine è sostituita dalla seguente:

«PH	Filippine (1);	
-----	----------------	--

s) la voce relativa all'Arabia Saudita è sostituita dalla seguente:

«SA	Arabia Saudita (1);	
-----	---------------------	--

t) la voce relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

«TH	Thailandia (1);	
-----	-----------------	--

u) la voce relativa a Taiwan è sostituita dalla seguente:

«TW	Taiwan (1);	
-----	-------------	--

v) la voce relativa all'Uganda è sostituita dalla seguente:

«UG	Uganda	Solo catture allo stato selvatico;
-----	--------	------------------------------------

w) la voce relativa al Vietnam è sostituita dalla seguente:

«VN	Vietnam (1)»;	
-----	---------------	--

(<sup>1</sup>) Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca (pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei).»;

2. l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è rettificato per quanto riguarda la voce relativa agli Emirati arabi uniti, che è sostituita dalla seguente:

«AE	Emirati arabi uniti	Solo catture allo stato selvatico».
-----	---------------------	-------------------------------------